

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2022.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale delle Marche (P.A.I.) – Aggiornamento 2016.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visto, in particolare, l'art. 57, comma 1, lettera *a*), n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto, inoltre, l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto, altresì l'art. 64, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino centrale, che comprende i bacini del Tevere, Tronto, Sangro, Fiora, bacini dell'Abruzzo, bacini del Lazio, Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e bacini minori delle Marche;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione ed approvazione dei piani di bacino;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplifica-

zione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016;

Vista la nota n. 5872 del 14 marzo 2017 con la quale la ex Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le Autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 294 del 2016;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

Visto il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale adottato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale delle Marche con propria deliberazione n. 42 del 7 maggio 2003 e successivamente approvato con deliberazione di consiglio regionale delle Marche n. 116 del 21 gennaio 2004;

Vista la deliberazione di comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale delle Marche n. 68 dell'8 agosto 2016, recante «L.R. 25 maggio 1999 – D.A.C.R. n. 116/2004 – “Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale - Aggiornamento 2016” – art. 5 delle “Norme di attuazione (NA)”», con la quale è stato adottato il “Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale - Aggiornamento 2016”»;

Vista la deliberazione di giunta regionale della Regione Marche n. 982 dell'8 agosto 2016 «L.R. 25 maggio 1999, n. 13, “Disciplina regionale della difesa del suolo”, art. 12 – Misure di salvaguardia del “Piano di assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale - Aggiornamento 2016”»;

Vista la nota prot. n. 957495 del 2 agosto 2019, con cui la Regione Marche ha espresso le proprie valutazioni sulle osservazioni pervenute e sul piano, ed ha trasmesso all'Autorità di bacino distrettuale il verbale conclusivo della Conferenza programmatica di cui al comma 3



dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152/2006 in merito al «Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale – Aggiornamento 2016», nel quale è espressa la condivisione sull'aggiornamento del piano;

Visto il parere favorevole della Conferenza operativa di cui all'art. 63, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006, espresso nella seduta del 2 ottobre 2019;

Vista la deliberazione n. 13 assunta in data 18 novembre 2019 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, recante «Adozione definitiva, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche (P.A.I.) - aggiornamento 2016»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i piani di bacino sono approvati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto il parere n. 192/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 23 novembre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 marzo 2022;

Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale delle Marche (P.A.I.) – Aggiornamento 2016.

2. Il Piano di cui al comma 1 si compone dei seguenti elaborati:

a) «Carta del rischio idrogeologico» (riferimento art. 3, comma 2, lettera b), seconda alinea, delle norme di attuazione del PAI) – Tav. RI Quadro d'unione, scala 1:200.000 e da Tav. RI 1 a Tav. RI 79, scala 1:10.000, graficizzate per le sole parti riguardanti il territorio dei bacini di rilievo regionale come riportato nella tavola RI Quadro d'unione;

b) Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi (riferimento art. 3, comma 2, lettera c), delle norme di attuazione del PAI).

Art. 2.

1. L'aggiornamento di cui al precedente art. 1 è depositato presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e presso il Ministero della transizione ecologica – Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

3. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali della Regione Marche ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
DRAGHI

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 933

22A02779

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2022.

Sospensione del sig. Valerio De Giorgi dalla carica di consigliere regionale della Regione Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Viste le note della Prefettura di Cagliari - Ufficio territoriale del Governo - prot. n. 23960 del 25 marzo 2022 e prot. n. 25231 del 29 marzo 2022 con le quali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, sono stati inviati gli atti trasmessi dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, relativi ai fascicoli processuali Nr. 313/21 R.N.R. e Nr. 3707/21 G.I.P., a carico del sig. Valerio De Giorgi, consigliere regionale della Regione Sardegna;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 18 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Valerio De Giorgi, consigliere regionale della Regione Sardegna, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv., 110, 56, 318, 321 e 640-bis codice penale;

Considerato che ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che prevede la sospensione di diritto dalle cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

